

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI PRIVATE – ANNO 2020

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria in esecuzione della Determinazione n. 35 del 07.09.2020

RENDE NOTO

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo nazionale di cui alla legge 431/1998 (art. 11), alla D.G.R. n. 1288 del 03.08.2009 e ss.mm.ii. ed alla D.G.R. n. 1044 del 27/07/2020, nonché alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 07/09/2020, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea purché in possesso di regolare Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno rilasciati ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.lgs. 25.7.1998 n. 286 e s.m.i. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni continuativi nella Regione Marche;
- 2. contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà privata o pubblica, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
- 3. canone mensile di locazione relativo all'anno 2020, al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 500,00;
- 4. conduzione di alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 5. residenza anagrafica nel Comune di Ripe San Ginesio e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- 6. mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- 7. appartenenza ad un nucleo familiare avente un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, non superiore a:
 - Fascia A: Valore ISEE pari ad € **5.977,79** (importo assegno sociale 2020) rispetto al quale l'incidenza del canone locativo annuale risulti non inferiore al 30%;
 - Fascia B: Valore ISEE pari ad € 11.955,58 (importo due assegni sociali 2020) rispetto al quale l'incidenza del canone locativo annuale risulti non inferiore al 40%.



Il valore del canone annuale è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, rispetto alla data di indizione dl bando, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

- Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione per famiglie composte da una sola persona.
- 8. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento della domanda e produrne la relativa documentazione di pagamento.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l'entità verrà calcolata in dodicesimi, in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni relativi all'anno 2020 dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 gennaio 2021.

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere sarà tale da ridurre l'incidenza del canone locativo annuale sul valore ISEE del nucleo familiare:

- fino al 30% per le famiglie con un valore ISEE non superiore ad € 5.977,79, entro il limite massimo di € 2.988,90 (1/2 assegno sociale INPS 2020);
- fino al 40% per le famiglie con un valore ISEE non superiore ad € 11.955,58, entro il limite massimo di € 1.494,45 annui (1/4 assegno sociale INPS 2020).

Il contributo da assegnare può essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per nuclei familiari con presenza di:

- componenti ultrasessantacinquenni;
- componenti portatori di handicap (art. 3 della Legge 05.02.1992, n. 104), o disabili (invalidità superiore al 66%);
- componenti in numero superiore a 5 unità.

I requisiti che danno diritto alla maggiorazione del contributo devono esistere alla data di pubblicazione del presente bando.

Il contributo non potrà essere superiore all'ammontare del canone annuale di locazione.

La compilazione della graduatoria delle istanze terrà conto dell'ordine crescente dell'ISEE.

Qualora la dotazione finanziaria di cui potrà disporre il Comune risulti insufficiente a corrispondere il contributo a tutti gli aventi diritto, si provvederà alla determinazione del contributo erogabile a ciascun richiedente tramite riparto proporzionale del fondo assegnato dalla Regione rispetto a quello singolarmente ammissibile.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ISEE

Ai fini della determinazione del valore ISEE, al reddito del nucleo familiare anagrafico del richiedente va sommato anche quello percepito dall'ulteriore diversa famiglia anagrafica eventualmente convivente nello stesso appartamento.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



La domanda di contributo dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Ripe San Ginesio.

La stessa domanda potrà essere presentata <u>entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 settembre</u> **2020, pena l'esclusione,** con una delle seguenti modalità:

- consegnata direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico presso la sede municipale del Comune di Ripe San Ginesio in Piazza Vittorio Emanuele II n. 8 nei seguenti orari di apertura:
 - o dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00,
 - o il lunedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- spedita tramite raccomandata A.R. allo stesso indirizzo di cui sopra; si precisa che in caso di spedizione la domanda dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 11 settembre 2020 e NON fa fede la data del timbro postale;
- mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo <u>comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it</u> (in questo caso saranno accettati esclusivamente messaggi provenienti da caselle di posta elettronica certificata).

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

I richiedenti che, nel corso dell'anno 2020 e comunque prima della presentazione della domanda, abbiano variato il proprio domicilio, pur rimanendo nel Comune di Ripe San Ginesio, dovranno presentare due distinte domande, relativamente ai due diversi contratti di locazione.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva unica ISEE e relativa attestazione in corso di validità, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
- copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo all'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone per l'anno 2020. <u>Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni relativi all'anno 2020 dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 gennaio 2021.</u>
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento così come previsto dall'art.3 della legge 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea:

- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità;
- certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;

per chi dichiara in domanda l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità:

- copia della relativa certificazione rilasciata dall'ASUR;

per chi presenta l'ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero:

- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento di cui al successivo articolo n. 6 del presente bando.



La presentazione di domande incomplete o compilate irregolarmente o mancanti della documentazione di cui al comma precedente, comporta l'esclusione delle stesse.

Art. 6 - VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Per i soggetti che dichiarino "ISEE zero" l'ammissione della domanda sarà possibile soltanto in presenza di autocertificazione attestante la fonte di sostentamento.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi della Legge e comporteranno la perdita del beneficio.

Art. 7 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia fatto già richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (Anno 2020), compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS) previsti dalla normativa sul sisma, per lo stesso periodo cui si riferisce la domanda.

In entrambi i casi il richiedente dovrà precisare:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il contributo massimo concedibile sarà pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 8 – ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI

Il Comune concederà i contributi entro i limiti della somma appositamente assegnata dalla Regione Marche.

Qualora risultino non presentate le ricevute relative a qualche mensilità, il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tali mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

Art.9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Reg. UE n. 679/2016)

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ripe San Ginesio, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 8, 62020 Ripe San Ginesio (MC), E-mail: comune@comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it PEC: comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it , Centralino: 0733-500102.

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati personali forniti:



- saranno raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi
 cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del
 servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- saranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- potranno essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I diritti degli interessati sono quelli previsti dagli articoli da 15 a 20 del Reg. UE n. 679/2016.

Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo. Il Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) è l'Avv. Guido Paratico, con sede in Via San Martino 8/b 46049 - Volta Mantovana (MN), E-mail: consulenza@entionline.it, Tel: 0376-803074.

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale: https://www.comune.ripesanginesio.mc.it/documenti-cms/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-articoli-13-14-del-reg-u-e-n-679-2016/?a=altri-contenuti.

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO A CUI RIVOLGERSI

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Serafini Giuliana, Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune, tel. 0733/500102 – fax 0733/500374 – e-mail: comune@comune.ripesanginesio.mc.it

Gli interessati possono ritirare il modello prestampato di domanda e chiedere chiarimenti e maggiori informazioni presso l'**Uffi cio Relazioni con il Pubblico** (tel. 0733-500102), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Il presente bando è emanato nel rispetto dell'art. 4 della L. R. 36/2005.

Ripe San Ginesio, lì 07.09.2020

Il Segretario Comunale Dott.ssa Serafini Giuliana